



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI GIROLAMO, CASTELLONE, MANTERO,
LANNUTTI, DONNO, ANGRISANI, ABATE, FERRARA, TRENTACOSTE,
SANTILLO, FEDE, RICCIARDI, COLTORTI, CIOFFI, DESSÌ, AGOSTINELLI,
MOLLAME, FATTORI, NATURALE e DI MICCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2019

Modifica all’articolo *22-bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
in materia di partecipazione di soggetti titolari di protezione internazionale
ad attività di utilità sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Troppo spesso discutiamo tra noi delle enormi difficoltà che affrontano ogni giorno le amministrazioni comunali nello svolgere la propria attività e nell'offrire i servizi base alla cittadinanza soprattutto per l'ingente carenza di fondi ad essi assegnati.

Risulta, tra i compiti dei comuni, anche quello di garantire l'integrazione sociale di tutte le persone che rientrano nei programmi di accoglimento e sono ospiti delle relative strutture.

Sono circa 1800 i comuni interessati da tali progetti e qual è il modo migliore per integrare un soggetto esterno in una comunità totalmente nuova, per renderlo padrone della lingua, per capire gli usi e i costumi del posto, per farlo contribuire attivamente alla crescita della comunità che lo accoglie?

Il lavoro è senza dubbio un valido strumento, utile a perseguire tali fini. Il lavoro che, oltre a nobilitare generalmente l'uomo, lo rende parte integrante di una società

estremamente bisognosa di umile manovalanza atta a svolgere lavori socialmente utili.

Questo disegno di legge tende proprio verso la facilitazione all'integrazione di tali soggetti i quali, troppo spesso, vengono additati e screditati umanamente come « inutile peso per la collettività » ma che invece possono trasformarsi in utile « capitale » umano che può soccorrere alle carenze ormai comprovate in diverse realtà che lamentano abbandono del decoro urbano.

Il testo prevede l'istituzione di un fondo, con conseguente e successiva alimentazione dello stesso, da destinare per la copertura assicurativa per quei soggetti che, rientrando nel sistema di accoglienza, rendano la propria disponibilità nell'offrire prestazioni di lavori socialmente utili ai comuni presso i quali sono accolti. Questa formula soccorre anche alle carenze amministrative legate ai continui tagli ed esternalizzazione dei servizi a loro competenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Salvo diverso accordo fra i soggetti di cui al comma 1, l'impiego dei titolari di protezione internazionale nelle attività del medesimo comma è a titolo gratuito. In caso contrario, il pagamento del corrispettivo al titolare di protezione internazionale per le attività svolte da parte dell'ente pubblico interessato avviene con modalità di pagamento tracciabili, senza alcuna intermediazione da parte di altri enti o associazioni. In ogni caso, l'impiego non comporta la costituzione di alcun rapporto contrattuale con le pubbliche amministrazioni coinvolte.

1-ter. Per il sostegno alle pubbliche amministrazioni per il pagamento delle coperture assicurative relative alle attività di utilità sociale di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande da parte degli enti pubblici interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.